

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1110 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodamina B e da tossine vegetali.
- (2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l'obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

- (3) Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alcuni alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su alcuni alimenti e mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2022 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di proteggere la salute umana nell'Unione.
- (4) Dal gennaio 2010 i peperoni dolci (*Capsicum annuum*) e i peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta più un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa ai peperoni dolci (*Capsicum annuum*) e ai peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Repubblica dominicana, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (5) Per quanto riguarda le partite di peperoni dolci (*Capsicum annuum*), peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) e arance provenienti dall'Egitto, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (6) Per quanto riguarda le partite di mela cannella (*Annona squamosa*) provenienti dall'Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dall'Egitto. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (7) Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Gambia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Gambia, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell'Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine.
- (8) Per quanto riguarda le partite di frutti della moringa (*Moringa oleifera*) provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

(*) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

- (9) Per quanto riguarda le partite di riso provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 10 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (10) Per quanto riguarda le partite di guaiava (*Psidium guajava*) provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (11) Dal gennaio 2016 i peperoni del genere *Capsicum* (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽⁷⁾. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa ai peperoni del genere *Capsicum* (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (12) Dal gennaio 2022 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dall'India, come pure la gomma di guar proveniente dall'India, sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Le voci relative alle carrube, ai semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e alle mucillagini e agli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dall'India, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (13) Dal febbraio 2015 la gomma di guar proveniente dall'India è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa alla gomma di guar proveniente dall'India, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

- (14) Per quanto riguarda le partite di semi di cumino provenienti dall'India, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dall'India. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (15) Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa agli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (16) Per quanto riguarda le partite di gotu kola (*Centella asiatica*) e mukunuwenna (*Alternanthera sessilis*) provenienti dallo Sri Lanka, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (17) Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Malaysia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di un anno. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (18) Per quanto riguarda le partite di papaya verde (*Carica papaya*) provenienti dal Messico, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Messico. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (19) Dal gennaio 2019 i semi di cocomero (*Egusi, Citrullus spp.*) e i prodotti derivati provenienti dalla Nigeria sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (20) Dal gennaio 2019 i peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. La voce relativa ai peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell'Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari.

- (21) Dal luglio 2017 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Senegal sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (22) Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Sudan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Sudan, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell'Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine.
- (23) Per quanto riguarda le partite di tahini e halva provenienti dalla Siria, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da *Salmonella*. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questi prodotti provenienti dalla Siria. Detti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (24) Per quanto riguarda le partite di melagrane provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (25) Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Le voci relative alle carrube, ai semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e alle mucillagini e agli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Turchia, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppressi e trasferiti nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (26) Dall'aprile 2015 le albicocche secche e le albicocche, altrimenti preparate o conservate, provenienti dall'Uzbekistan sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da solfiti. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (27) Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio

per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa agli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dal Vietnam, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

- (28) Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti da una possibile contaminazione delle arachidi da aflatoxine, nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, alla voce relativa alla Bolivia, colonna «Alimenti e mangimi (uso previsto)», nella riga relativa alle «Arachidi altrimenti preparate o conservate», è opportuno aggiungere la formulazione «compresi i miscugli». Analogamente, nella colonna «Codice NC» dovrebbero essere aggiunti i codici NC dei miscugli.
- (29) Per quanto riguarda le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dall'Egitto, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatoxine. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (30) Per quanto riguarda la voce relativa ai semi di sesamo provenienti dall'India soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da *Salmonella* e ossido di etilene, dall'ottobre 2021 l'uso previsto è stato esteso ai «mangimi». Da allora tale prodotto non è stato importato nell'Unione per l'uso previsto come «mangimi». Pertanto un livello maggiore di controlli ufficiali e condizioni speciali a causa del rischio di contaminazione da *Salmonella* nei semi di sesamo provenienti dall'India, destinati a essere utilizzati come «mangimi», non sono più giustificati; nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, alla voce relativa all'India, colonna «Alimenti e mangimi (uso previsto)», nella riga relativa ad «Alimenti e mangimi», la formulazione dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- (31) Per quanto riguarda le partite di arance provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (32) Dal luglio 2019 i semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da cianuro. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale. In particolare, tutte le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (33) I pistacchi e i prodotti derivati provenienti dalla Turchia sono elencati nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, a causa di una possibile contaminazione da aflatoxine, con una frequenza di controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione. I pistacchi e i prodotti derivati provenienti dagli Stati Uniti sono stati soppressi dagli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione ⁽⁶⁾, poiché i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione, del 27 ottobre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 78).

membri indicavano un grado di conformità complessivamente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatoxine e non richiedevano più un livello maggiore di controlli ufficiali. Tuttavia i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel secondo semestre del 2022 evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono condizioni speciali di importazione, a causa di una possibile contaminazione da aflatoxine di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell'Unione dalla Turchia.

- (34) Al fine di garantire una protezione contro potenziali rischi per la salute derivanti da una possibile contaminazione dovuta ai rischi di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aggiungere in tale allegato un punto 3 in cui siano elencati gli alimenti e i mangimi di origine non animale spediti nell'Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine.
- (35) Alla luce delle nuove informazioni relative alle partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell'Unione dalla Turchia, è necessario stabilire condizioni speciali di ingresso nell'Unione. I pistacchi e i prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell'Unione dalla Turchia dovrebbero pertanto essere inclusi nell'allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione, e dovrebbero essere accompagnati da un certificato ufficiale, rilasciato dalle autorità competenti della Turchia, attestante che tutti i risultati del campionamento dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006.
- (36) Al fine di garantire la certezza del diritto per l'ingresso nell'Unione di partite che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, e per le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell'Unione dalla Turchia che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La protezione della salute pubblica è comunque garantita in relazione alle partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, e alle partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spedite nell'Unione dalla Turchia, poiché questi prodotti sono soggetti a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (37) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
- (38) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) le condizioni speciali di ingresso nell'Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatoxine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodamina B e da tossine vegetali, in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:
- i) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato;

- ii) le partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti che contengono qualsiasi alimento elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di tali prodotti, e che rientrano nei codici NC riportati nella tabella di cui al medesimo allegato, punto 2;
- iii) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale spedite nell'Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 3»;

2. l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodi transitori

1. Le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, spedite nell'Unione dalla Turchia, o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione (*), possono entrare nell'Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

2. Le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti, spedite nell'Unione dalla Turchia prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, possono entrare nell'Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione, del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111).»;

3. gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e ai punti di controllo

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)		
1	Azerbaijan (AZ)	— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00			Aflatossine	20	
		— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate	0802 22 00					
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39;	70				
			ex 0813 50 91;	70				
			ex 0813 50 99	70				
		— Pasta di nocciole	ex 2007 10 10;	70				
			ex 2007 10 99;	40				
			ex 2007 99 39;	05; 06				
			ex 2007 99 50;	33				
			ex 2007 99 97	23				
			— Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	ex 2008 19 12;	30			
				ex 2008 19 19;	30			
				ex 2008 19 92;	30			
				ex 2008 19 95;	20			
				ex 2008 19 99;	30			
		ex 2008 97 12;		15				
		ex 2008 97 14;		15				
		ex 2008 97 16;		15				
		ex 2008 97 18;		15				
		ex 2008 97 32;		15				
ex 2008 97 34;	15							
ex 2008 97 36;	15							
ex 2008 97 38;	15							
ex 2008 97 51;	15							
ex 2008 97 59;	15							
ex 2008 97 72;	15							

			ex 2008 97 74;	15		
			ex 2008 97 76;	15		
			ex 2008 97 78;	15		
			ex 2008 97 92;	15		
			ex 2008 97 93;	15		
			ex 2008 97 94;	15		
			ex 2008 97 96;	15		
			ex 2008 97 97;	15		
			ex 2008 97 98;	15		
		— Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40		
		— Olio di nocciole	ex 1515 90 99	20		
		(Alimenti)				
		— Noci del Brasile con guscio	0801 21 00;			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio	ex 0813 50 31;	20	Aflatossine	50
		(Alimenti)	ex 0813 50 39;	20		
			ex 0813 50 91;	20		
			ex 0813 50 99	20		
2	Brasile (BR)	— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti prepa- rate o conservate	2008 11 91;		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾	30
			2008 11 96;			
			2008 11 98			
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, del- l'estrazione dell'olio di ara- chide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		

3	Costa d'Avorio (CI)	Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90 1511 90 11 ex 1511 90 19 1511 90 99	90	Coloranti Sudan ⁽¹⁴⁾	20
4	Cina (CN)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgucciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	20 80 50 07; 08	Aflatossine	10
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti – tritati o polverizzati)	ex 0904 22 00	11	<i>Salmonella</i> ⁽⁴⁾	10
		Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽³⁾	20
5	Colombia (CO)	Granadilla e frutto della passione (<i>Passiflora ligularis</i> e <i>Passiflora edulis</i>) (Alimenti)	ex 0810 90 20	30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
6	Repubblica dominicana (DO)	— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) — Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10 0710 80 51 ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁷⁾	50

			ex 2008 97 72;	15		
			ex 2008 97 74;	15		
			ex 2008 97 76;	15		
			ex 2008 97 78;	15		
			ex 2008 97 92;	15		
			ex 2008 97 93;	15		
			ex 2008 97 94;	15		
			ex 2008 97 96;	15		
			ex 2008 97 97;	15		
			ex 2008 97 98;	15		
		— Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40		
		— Olio di nocciole	ex 1515 90 99	20		
		(Alimenti)				
9	Gambia (GM)	— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti prepa- rate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91;			
			2008 11 96;			
			2008 11 98;			
			ex 2008 19 12;	40		
			ex 2008 19 19;	50	Aflatossine	50
			ex 2008 19 92;	40		
			ex 2008 19 95;	40		
			ex 2008 19 99	50		
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, del- l'estrazione dell'olio di ara- chide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		

10	Israele (IL) (¹⁶)	Basilico (<i>Ocimum basilicum</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	20	Residui di antiparassitari (³)	10
		Menta (<i>Mentha</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	30	Residui di antiparassitari (³)	10
		Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00 (¹⁰)	10	<i>Salmonella</i> (⁴)	30
		Gombi (Okra) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassitari (³) (⁷) (¹³)	20
		Frutti della moringa (<i>Moringa oleifera</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	10 75	Residui di antiparassitari (³)	20
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	5
					Residui di antiparassitari (³)	10
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti – verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari (³)	20
		Guaiava (<i>Psidium guajava</i>) (Alimenti)	ex 0804 50 00	30	Residui di antiparassitari (³)	30
Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	0908 11 00; 0908 12 00		Aflatossine	30		
11	India (IN)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10 ex 0904 22 00 ex 0904 21 90 ex 2005 99 10 ex 2005 99 80	11; 19 20 10; 90 94	Aflatossine	10

		— Carrube	1212 92 00			
		— Semi di carrube, non sgu- sciati, né frantumati, né macinati	1212 99 41			Residui di antiparassi- tari ⁽¹³⁾
		— Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1302 32 10			20
		Gomma di guar (Alimenti e mangimi)	ex 1302 32 90			Residui di antiparassi- tari ⁽¹³⁾
						Pentacloro- fenolo e diossine
		— Semi di cumino	0909 31 00			Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾
		— Semi di cumino tritati o pol- verizzati (Alimenti)	0909 32 00			20
12	Kenya (KE)	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) (Alimenti – freschi o refrigerati)	0708 20			Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾
13	Corea del Sud (KR)	Integratori alimentari contenenti prodotti botanici ⁽¹³⁾ (Alimenti)	ex 1302 ex 2106			Residui di antiparassi- tari ⁽¹³⁾
		Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (Alimenti)	ex 1902 30 10	30		Residui di antiparassi- tari ⁽¹³⁾
14	Sri Lanka (LK)	Gotu kola (<i>Centella asiatica</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	60		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾
		Mukunuwenna (<i>Alternanthera sessilis</i>) (Alimenti)	ex 0709 99 90	35		Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾
15	Madagas- car (MG)	Fagioli dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>) (Alimenti)	0713 35 00			Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾
16	Messico (MX)	Papaya verde (<i>Carica papaya</i>) (Alimenti – freschi e refrigerati)	0807 20 00			Residui di antiparassi- tari ⁽³⁾

17	Malaysia (MY)	Frutta del jack (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) (Alimenti – freschi)	ex 0810 90 20	20	Residui di antiparassitari ^(?)	50
18	Pakistan (PK)	Miscele di spezie (Alimenti)	0910 91 10; 0910 91 90		Aflatossine	50
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	10
					Residui di antiparassitari ^(?)	5
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ^(?)	20
19	Ruanda (RW)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ^(?)	20
20	Sudan (SD)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50		
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		

		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	50 07; 08		
21	Siria (SY)	Tahini e halva da semi di sesamo (Alimenti)	ex 1704 90 99 ex 1806 20 95 ex 1806 90 50 ex 1806 90 60 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	12; 92 13; 93 10 11; 91 40 40	<i>Salmonella</i> (²)	20
22	Thailandia (TH)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari (²) (⁸)	30
23	Turchia (TR)	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Residui di antiparassitari (²)	30
		Pompelmi (Alimenti)	0805 40 00		Residui di antiparassitari (²)	30
		Melagrane (Alimenti – freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Residui di antiparassitari (²) (⁹)	30
		— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) — Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10 0710 80 51 ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari (²) (¹⁰)	20
		— Semi di cumino — Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)	0909 31 00 0909 32 00		Alcaloidi pirrolizidinici	20
		Origano secco (Alimenti)	ex 1211 90 86	40	Alcaloidi pirrolizidinici	20
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> (²)	20
		— Carrube — Semi di carrube, non sgucciati, né frantumati, né macinati — Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati (Alimenti e mangimi)	1212 92 00 1212 99 41 1302 32 10		Residui di antiparassitari (¹³)	20

24	Uganda (UG)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99;	20	Residui di antiparassiti- tari ⁽³⁾	50
			ex 0710 80 59	20	Residui di antiparassiti- tari ⁽¹³⁾	10
25	Stati Uniti (US)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	20
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti prepa- rate o conservate	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, del- l'estrazione dell'olio di ara- chide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
	— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80			
	(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50			
		ex 2007 99 39	07; 08			
26	Vietnam (VN)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99;	20	Residui di antiparassiti- tari ⁽³⁾ ⁽¹²⁾	50
			ex 0710 80 59	20		
		Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse (Alimenti)	ex 1902 30 10	30	Residui di antiparassiti- tari ⁽¹³⁾	20

(1) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

(3) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

(5) Residui di tolfenpyrad.

(6) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(7) Residui di diafentiuron.

(8) Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

(9) Residui di procloraz.

(10) Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

(11) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

-
- (¹²) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.
- (¹³) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
- (¹⁴) Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlato o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.
- (¹⁵) Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell'ambito dei codici NC di cui alla colonna «Codice NC».
- (¹⁶) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- (¹⁷) Residui di acefato.
-

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, rodamina B e tossine vegetali

1. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Bangladesh (BD)	Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (<i>Piper betle</i>) (Alimenti)	ex 1404 90 00 ⁽⁸⁾	10	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	50
2	Bolivia (BO)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	40 50 40 40 50 07; 08	Aflatossine	50
3	Brasile (BR)	Pepe nero (<i>Piper nigrum</i>) (Alimenti –non tritati né polverizzati)	ex 0904 11 00	10	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	50

4	Cina (CN)	Gomma di xantano <i>(Alimenti e mangimi)</i>	ex 3913 90 00	40	Residui di antiparassitari ^(?)	20
5	Repubblica dominicana (DO)	Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) <i>(Alimenti – freschi o refrigerati)</i>	0709 30 00		Residui di antiparassitari ^(?)	50
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) <i>(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)</i>	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ^(?) ⁽¹¹⁾	30
6	Egitto (EG)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	30
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50		
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		<i>(Alimenti e mangimi)</i>	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		

7	Etiopia (ET)	— Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati	0904		Aflatossine	50		
		— Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti – spezie essiccate)	0910					
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> (⁵)	50		
8	Ghana (GH)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50		
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00					
		— Burro di arachidi	2008 11 10					
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98; ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	40 50 40 40 50				
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00					
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20				
		— Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08				
		Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90 1511 90 11 ex 1511 90 19 1511 90 99	90			Coloranti Sudan (¹⁰)	50

9	Indonesia (ID)	Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti – spezie essiccate)	0908 11 00; 0908 12 00		Aflatossine	30
10	India (IN)	Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati, congelati o essiccati)	ex 1211 90 86	10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹²⁾	50
		— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98;			
			ex 2008 19 12;	40		
			ex 2008 19 19;	50	Aflatossine	50
			ex 2008 19 92;	40		
			ex 2008 19 95;	40		
			ex 2008 19 99	50		
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	20		
Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	20		
Semi di sesamo (Alimenti e mangimi)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	Residui di antiparassitari ⁽⁶⁾	50		

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari (*)	20
Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati (Alimenti – spezie essiccate)	0904		Residui di antiparassitari (*)	20
Vaniglia (Alimenti – spezie essiccate)	0905		Residui di antiparassitari (*)	20
Cannella e fiori di cinnamomo (Alimenti – spezie essiccate)	0906		Residui di antiparassitari (*)	20
Garofani (antofilli, chiodi e steli) (Alimenti – spezie essiccate)	0907		Residui di antiparassitari (*)	20
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi (Alimenti – spezie essiccate)	0908		Residui di antiparassitari (*)	20
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro (Alimenti – spezie essiccate)	0909		Residui di antiparassitari (*)	20
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti – spezie essiccate)	0910		Residui di antiparassitari (*)	20
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata (Alimenti)	2103		Residui di antiparassitari (*)	20
Carbonato di calcio (Alimenti e mangimi)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 2530 90 70 2836 50 00	55 60 10	Residui di antiparassitari (*)	30
Integratori alimentari contenenti prodotti botanici ⁽¹³⁾ (Alimenti)	ex 1302 ex 2106		Residui di antiparassitari (*)	20

		— Pistacchi con guscio	0802 51 00			
		— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39;	60		
			ex 0813 50 91;	60		
			ex 0813 50 99	60		
		— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10;	60		
			ex 2007 10 99;	30		
			ex 2007 99 39;	03; 04		
			ex 2007 99 50;	32		
			ex 2007 99 97	22		
11	Iran (IR)	— Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13;	20	Aflatossine	50
			ex 2008 19 93;	20		
			ex 2008 97 12;	19		
			ex 2008 97 14;	19		
			ex 2008 97 16;	19		
			ex 2008 97 18;	19		
			ex 2008 97 32;	19		
			ex 2008 97 34;	19		
			ex 2008 97 36;	19		
			ex 2008 97 38;	19		
			ex 2008 97 51;	19		
			ex 2008 97 59;	19		
			ex 2008 97 72;	19		
			ex 2008 97 74;	19		
			ex 2008 97 76;	19		
			ex 2008 97 78;	19		
			ex 2008 97 92;	19		
			ex 2008 97 93;	19		
			ex 2008 97 94;	19		
			ex 2008 97 96;	19		
			ex 2008 97 97;	19		
			ex 2008 97 98	19		
		— Farine, semolini e polveri di pistacchi	ex 1106 30 90	50		
		(Alimenti)				

12	Libano (LB)	Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti – preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Rodamina B ⁽¹⁴⁾	50
		Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti – preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)	ex 2005 99 80	93	Rodamina B ⁽¹⁴⁾	50
13	Sri Lanka (LK)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10	20	Aflatossine	50
			ex 0904 21 90	11; 19		
			ex 0904 22 00	10; 90		
			ex 2005 99 10	94		
14	Malaysia (MY)	Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92		Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	20
			ex 2106 90 98			
			ex 3824 99 93			
			ex 3824 99 96			
15	Nigeria (GN)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90		<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	50
			ex 2008 19 19	40		
			ex 2008 19 99	40		
16	Sudan (SD)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90		<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	50
			ex 2008 19 19	40		
			ex 2008 19 99	40		
		— Fichi secchi — Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi — Pasta di fichi secchi — Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	0804 20 90			
			ex 0813 50 99	50		
			ex 2007 10 10;	50		
			ex 2007 10 99;	20		
			ex 2007 99 39;	01; 02		
			ex 2007 99 50;	31		
			ex 2007 99 97	21		
			ex 2008 97 12;	11		
			ex 2008 97 14;	11		
			ex 2008 97 16;	11		
			ex 2008 97 18;	11		
			ex 2008 97 32;	11		
			ex 2008 97 34;	11		
			ex 2008 97 36;	11		
ex 2008 97 38;	11					

17	Turchia (TR)		ex 2008 97 51;	11	Aflatossine	30
			ex 2008 97 59;	11		
			ex 2008 97 72;	11		
			ex 2008 97 74;	11		
			ex 2008 97 76;	11		
			ex 2008 97 78;	11		
			ex 2008 97 92;	11		
			ex 2008 97 93;	11		
			ex 2008 97 94;	11		
			ex 2008 97 96;	11		
			ex 2008 97 97;	11		
			ex 2008 97 98;	11		
			ex 2008 99 28;	10		
			ex 2008 99 34;	10		
			ex 2008 99 37;	10		
			ex 2008 99 40;	10		
			ex 2008 99 49;	60		
			ex 2008 99 67;	95		
			ex 2008 99 99	60		
		— Farine, semolini e polveri di fichi secchi	ex 1106 30 90	60		
		(Alimenti)				
		— Pistacchi con guscio	0802 51 00			
		— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39;	60		
			ex 0813 50 91;	60		
			ex 0813 50 99	60		
		— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10;	60		
			ex 2007 10 99;	30		
			ex 2007 99 39;	03; 04		
			ex 2007 99 50;	32		
			ex 2007 99 97	22		
		— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13;	20	Aflatossine	50
			ex 2008 19 93;	20		
			ex 2008 97 12;	19		
			ex 2008 97 14;	19		

	ex 2008 97 16;	19		
	ex 2008 97 18;	19		
	ex 2008 97 32;	19		
	ex 2008 97 34;	19		
	ex 2008 97 36;	19		
	ex 2008 97 38;	19		
	ex 2008 97 51;	19		
	ex 2008 97 59;	19		
	ex 2008 97 72;	19		
	ex 2008 97 74;	19		
	ex 2008 97 76;	19		
	ex 2008 97 78;	19		
	ex 2008 97 92;	19		
	ex 2008 97 93;	19		
	ex 2008 97 94;	19		
	ex 2008 97 96;	19		
	ex 2008 97 97;	19		
	ex 2008 97 98	19		
	ex 1106 30 90	50		
	— Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti)			
	Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ 50
	Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi (Alimenti – freschi o essiccati)	0805 21; 0805 22 00; 0805 29 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ 20
	Arance (Alimenti – freschi o essiccati)	0805 10		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ 30
	Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽⁶⁾ 20
	Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾ (Alimenti)	ex 1212 99 95	20	Cianuro 50

18	Uganda (UG)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	40 40	<i>Salmonella</i> (³)	20
20	Stati Uniti (US)	Estratto di vaniglia (Alimenti)	1302 19 05		Residui di antiparassitari (⁶)	20
21	Vietnam (VN)	Gombi (Okra) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassitari (³) (⁷)	50
		Pitahaya (frutto del drago) (Alimenti – freschi o refrigerati)	ex 0810 90 20	10	Residui di antiparassitari (³) (⁷)	20

(¹) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(²) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

(³) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(⁴) Residui di carbofuran.

(⁵) Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

(⁶) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(⁷) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(⁸) Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

(⁹) Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(¹⁰) Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.

(¹¹) Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p') e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

(¹²) Residui di acefato.

(¹³) Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell'ambito dei codici NC di cui alla colonna «Codice NC».

(¹⁴) Ai fini del presente allegato i residui di rodammina B, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,1 mg/kg.

(¹⁵) «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(¹⁶) «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

2. Alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga	Alimenti costituiti da due o più ingredienti, che contengono qualsiasi prodotto elencato nella tabella di cui al punto 1 a causa del rischio di contaminazione da aflatoxine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati	
	Codice NC ⁽¹⁾	Descrizione ⁽²⁾
1	ex 1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero
2	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
3	ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

3. Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Riga	Paese di origine	Paese da cui le partite sono spedite nell'Unione	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Stati Uniti (US)	Turchia (TR) ⁽²⁾	— Pistacchi con guscio	0802 51 00		Aflatoxine	50
			— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
			— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39;	60		
				ex 0813 50 91;	60		
				ex 0813 50 99	60		
			— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10;	60		
				ex 2007 10 99;	30		
				ex 2007 99 39;	03; 04		
				ex 2007 99 50;	32		
			— Pistacchi, altri-menti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2007 99 97	22		
				ex 2008 19 13;	20		
ex 2008 19 93;	20						
ex 2008 97 12;	19						
ex 2008 97 14;	19						
	ex 2008 97 16;	19					
	ex 2008 97 18;	19					

				ex 2008 97 32;	19		
				ex 2008 97 34;	19		
				ex 2008 97 36;	19		
				ex 2008 97 38;	19		
				ex 2008 97 51;	19		
				ex 2008 97 59;	19		
				ex 2008 97 72;	19		
				ex 2008 97 74;	19		
				ex 2008 97 76;	19		
				ex 2008 97 78;	19		
				ex 2008 97 92;	19		
				ex 2008 97 93;	19		
				ex 2008 97 94;	19		
				ex 2008 97 96;	19		
				ex 2008 97 97;	19		
				ex 2008 97 98	19		
			— Farine, semolini e polveri di pistacchi	ex 1106 30 90	50		
			(Alimenti)				

(¹) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(²) Conformemente agli articoli 10 e 11, le partite sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti su tali partite e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui le partite sono spedite nell'Unione.»